



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 78 del 5 Dicembre 2017

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA D' APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 4 dicembre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A. Sig.Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.22 del Sig.FILARDO Tiziano (tesserato Società Polisportiva Icaro 2010)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.6 Amatori del 16.11.2017 (squalifica per SETTE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito l'arbitro a chiarimenti;

ritenuto che alla stregua delle precisazioni rese dall'arbitro nel corso dell'odierna seduta i fatti ascritti a Filandro Tiziano vanno diversamente valutati poiché è emerso che il calciatore non ha rivolto offesa diretta al direttore di gara e al figlio di questi, essendosi limitato a una generica protesta (quandunque utilizzando frasi ed espressioni di cattivo gusto);

che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione inflitta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione a carico di FILARDO Tiziano a TRE giornate effettive di gara e dispone restituirsi la tassa.

RECLAMO n.23 della Società A.S.D. MAC 3

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.22 del 09.11.2017 (punizione sportiva della perdita della gara MAC 3 – Platania Calcio del 05.11.2017, Campionato di 3^a Categoria; squalifica del calciatore TOURE Tuo Kignelman per UNA gara effettiva a far data del suo effettivo tesseramento, inibizione del dirigente MAZZEI Giuseppe fino al 09/12/2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il legale della Società reclamante;

RILEVA

Con reclamo trasmesso con racc. del 16/11/2017, di cui copia è stata inviata alla controinteressata ASD Platania Calcio, la ASD Mac 3 ha impugnato il provvedimento in epigrafe con le relative sanzioni comminate dal Giudice Sportivo sul rilievo che il calciatore Toure Tuo Kingleman non aveva titolo a prendere parte alla gara del campionato di terza categoria girone F, disputata il 5/11/2017, in quanto non risultava regolarmente tesserato.

Argomenta la società che in data 2/11/2017 il Comitato Regionale Calabria aveva richiesto un'integrazione documentale per il tesseramento del calciatore, e che il giorno seguente la società aveva depositato valido permesso di soggiorno e dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza, con la quale il calciatore attestava la propria residenza in Miglierina, riservandosi di produrre il certificato di residenza, che veniva rilasciato dal Comune di Miglierina in data 8/11/2017 e prontamente trasmesso al CRC.

Deduce la ricorrente che la FIGC ha per prassi in varie occasioni ritenuto valida e sufficiente la dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza, come è avvenuto per il primo tesseramento del medesimo calciatore Toure Tuo Kingleman nel marzo 2017, effettuato dalla società con l'inoltro all'Ufficio Tesseramenti della FIGC di Roma di una dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza.

In tale occasione la FIGC ha comunicato con lettera 14/3/2017 allegata al ricorso l'esito positivo del tesseramento per la stagione 2016/17 del calciatore Toure.

Ed ancora, in data 8/11/2017 la medesima società sostiene di aver provveduto al primo tesseramento del calciatore extracomunitario Benayad Rachid, inoltrando all'Ufficio Tesseramenti FIGC di Roma un'autocertificazione sostitutiva del certificato di residenza, ricevendo dalla FIGC ratifica del tesseramento con lettera del 14/11/2017 allegata al ricorso.

Chiede, pertanto, l'annullamento delle sanzioni impuginate.

Alla luce di quanto sopra, la Corte osserva:

a norma dell'art.40 quater delle NOIF, il tesseramento del calciatore decorre dalla data di comunicazione dell'Ufficio Tesseramenti del Comitato competente, che nel caso del calciatore Toure è avvenuto in data 9/11/2017, con la ratifica da parte del CRC.

E' pacifico, pertanto, che la società reclamante ha schierato il calciatore nella gara del 5/11/2017 senza aver ancora ricevuto la ratifica del tesseramento, e che quindi il predetto calciatore non aveva titolo a disputare la gara, come rilevato dal Giudice Sportivo.

E ciò prescindendo da ogni considerazione in ordine alla validità o meno della dichiarazione sostitutiva in luogo del certificato anagrafico.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.24 della Società A.S.D. ROCCA DI NETO 2016

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.26 del 23.11.2017 (squalifica del calciatore MAURO Matteo per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che le argomentazioni addotte non possono inficiare quanto risultante dagli atti ufficiali, che costituisce prova privilegiata;

considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato Mauro Matteo, da inquadarsi come atto di protesta di modesta violenza contro l'arbitro, e che, pertanto, può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore MAURO Matteo a DUE gare effettive e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

